



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 40/18 del 11.10.2012

Statuto Carbosulcis S.p.a

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata "CARBOSULCIS S.P.A."

Articolo 2

Sede

La società ha sede in Gonnese, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese.

La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune, è di competenza dell'organo amministrativo.

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis attraverso lo sviluppo dell'attività estrattiva e l'adeguamento tecnologico continuo; l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni tecnico, scientifiche e organizzative nell'ambito dell'attività estrattiva carbonifera, ivi compreso il riutilizzo degli sterili di laveria e i by products derivanti dal sistema carboenergetico; la gestione di servizi industriali nell'ambito delle ampie sinergie realizzabili con l'attività carboenergetica e di utilizzo del carbone in campo energetico e chimico; la realizzazione e la gestione di opere di recupero ambientale e di compendi immobiliari legati alle attività carboenergetiche; la realizzazione e la gestione di opere di riabilitazione e di riqualificazione a fini turistici ricreativi, convegnistici e del tempo libero, museali e culturali; l'organizzazione e la gestione di attività di formazione nell'ambito di programmi di formazione continua e di promozione della cultura mineraria carboenergetica.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compreso il rilascio di fidejussioni che siano necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può promuovere la nascita di nuove aziende, partecipate o meno, costituire Associazioni Temporanee di Imprese con altre società pubbliche e/o private; costituire joint venture, partecipare a programmi e piani integrati d'area e di territorio anche



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

con enti e amministrazioni pubbliche e adottare ogni forma di organizzazione societaria funzionale all'ottenimento dei migliori risultati.

**Articolo 4
Durata**

La durata della società è stabilita fino al giorno trentuno dicembre duemilaventicinque, salvo proroga oppure anticipato scioglimento con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria.

**Articolo 5
Domicilio**

Il domicilio dei soci, dell'Amministratore Unico e dei sindaci, per il loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

**Articolo 6
Capitale**

Il capitale sociale è di Euro 15.000.000 (quindicimilioni) ed è diviso in numero 150.000 (centocinquantamila) azioni del valore nominale di Euro 100 (cento) ciascuna.

**Articolo 7
Azioni**

La partecipazione sociale è rappresentata da azioni nominative ed indivisibili. Ciascuna azione dà diritto a un solo voto.

Le azioni non possono essere né cedute, né vincolate in favore di soggetti terzi.

**Articolo 8
Competenze dell'assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico e la nomina dei sindaci e del presidente del collegio



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

sindacale;

- la determinazione del compenso dell'Amministratore Unico e dei sindaci.

Articolo 9

Competenza dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la proroga e lo scioglimento della società;
- la fusione e la trasformazione della società;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 10

Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in quest'ultimo caso l'Amministratore Unico ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea straordinaria, oltre ai casi previsti dalla legge, è convocata dall'Amministratore Unico ogni qualvolta lo crede opportuno.

Le assemblee normalmente hanno luogo nella sede sociale, ma possono essere convocate anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro della Unione Europea.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'elenco delle materie da trattare da inviare ai soci, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2366 c.c., almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso può contenere la data della seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette vale quanto altro stabilito dall'articolo 2366 del Codice Civile. L'assemblea si reputa regolarmente costituita, anche in assenza delle formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea l'Amministratore Unico e la maggioranza



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

dei componenti del collegio sindacale.

**Articolo 11
Quorum costitutivo**

Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in via ordinaria o in via straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione si fa riferimento all'art. 2368 e seguenti del codice civile.

**Articolo 12
Rappresentanza**

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. articolo 2372 codice civile.

**Articolo 13
Svolgimento dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolte da un notaio.

**Articolo 14
Amministratore Unico**

La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea su proposta dell'Assessore dell'Industria previa deliberazione della Giunta regionale. L'Amministratore Unico dura in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

L'emolumento dell'Amministratore Unico è determinato dall'Assemblea su proposta della Regione Autonoma della Sardegna, contestualmente alla nomina entro i limiti fissati dall'art. 6 della L.R. 23 agosto 1995, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni

L'Amministratore Unico deve essere scelto fra i cittadini in possesso di documentati e specifici requisiti attestanti qualificata esperienza professionale coerente con le funzioni da svolgere, che non si trovi in una delle condizioni ostative allo svolgimento delle funzioni di pubblico amministratore previste dalla legge.

All'Amministratore Unico si applicano inoltre le cause di ineleggibilità e incompatibilità e decadenza previste dall'art. 4 della L.R. n. 20 del 23 agosto 1995 e s.m.i. con la precisazione che alla parola "Ente",



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

contenuta nel comma 4 e nel punto b) del comma 5 dello stesso articolo, va sostituita la parola “società”.

L'Amministratore Unico all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve presentare la documentazione relativa alla pubblicità della propria situazione patrimoniale, come indicato dagli artt. 12, 13, 14 della legge 5 luglio 1982, n. 441, secondo le modificazioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/1995 e s.m.i..

Qualora, per dimissioni o qualsiasi altra causa, venisse meno la carica di Amministratore Unico, il collegio sindacale dovrà convocare senza indugio, l'assemblea dei soci per il rinnovo della carica.

Articolo 15

Competenze e poteri dell'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico è investito dei poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.

Egli compie tutte le operazioni necessarie per il perseguimento dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

Articolo 16

Organi delegati

L'Amministratore Unico può nominare fuori dall'organico dei dipendenti in forza alla società, un Direttore generale, determinandone funzioni e compensi.

Il Direttore generale dura in carica da uno a tre esercizi così come previsto al precedente art. 14 per l'Amministratore Unico

Il Direttore generale sovrintende alla gestione aziendale e coordina tutta l'attività esecutiva esercitando le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferitigli dall'Amministratore Unico e delle direttive impartitegli dallo stesso.

L'Amministratore Unico può delegare proprie attribuzioni al Direttore generale o a dipendenti della Società. Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza dell'Amministratore Unico secondo modalità e periodicità fissate nell'atto di delega.

In caso di assenza e/o impedimento dell'Amministratore Unico, il Direttore Generale lo sostituisce per l'adozione di atti obbligatori, urgenti e indifferibili

Articolo 17

Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Articolo 18
Collegio sindacale**

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti. La nomina dei singoli componenti del Collegio sindacale è riservata alla Regione Autonoma della Sardegna che provvederà ai sensi dell'art. 2449 del codice civile.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per non più di una volta.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La revisione legale dei conti è affidata al collegio sindacale.

**Articolo 19
Esercizio Sociale**

L'esercizio sociale si chiude il giorno trentuno dicembre di ogni anno.

**Articolo 20
Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.